



25.10.2010

COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE: IVA SUL GAS METANO

Con la risoluzione n. 108 del 15.10.2010 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, nel caso di somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di cooperative di abitanti di edifici che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, il limite di 480 metri cubi annui, stabilito ai fini della fruizione dell'aliquota IVA del 10% stabilito dal n. 127/bis, tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono la cooperativa di abitanti. In presenza di un impianto centralizzato, quindi, il limite di 480 mc deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato. Con la successiva risoluzione n. 112 del 22.10.2010, l'Agenzia precisa che il numero delle unità immobiliari da moltiplicare per il limite di 480 mc deve essere al netto di quelle unità che fruiscono di un impianto autonomo per la somministrazione di gas metano, per i quali già vige l'aliquota agevolata.